



ECONOMIC DEVELOPMENT
AGENCY
CHAMBER OF COMMERCE
Republic of San Marino
www.agency.sm



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Procedure concorsuali a San Marino: sintesi per gli operatori italiani

Webinar 24 marzo
Relatore Dott.ssa Manuela Graziani




Procedure concorsuali a San Marino

- **Giudiziale concorso dei creditori e Cessione dei beni ai creditori (Legge 15 novembre 1917 n. 17)**
- **Concordato preventivo e successivo (alla cessione dei beni e al giudiziale concorso) (Legge 15 novembre 1917 n. 17)**
- **Moratoria (art. 114 Legge 47/2006)**



Giudiziale concorso dei creditori e cessione dei beni

Presupposti



- **Insolvenza del debitore**
- **Pluralità dei creditori**

**Organi della
procedura**



- **Commissario della Legge**
- **Procuratore**

**Effetti della
procedura**



- **Nei confronti del debitore**
- **Nei confronti dei creditori**
- **Nei confronti dei terzi**



Giudiziale concorso dei creditori e cessione dei beni

Effetti della procedura nei confronti dei creditori



- **Tutti i debiti si considerano scaduti e non producono interessi**
- **Sospensione di tutte le cause di cognizione e atti esecutivi**
- **Decadenza dei crediti non insinuati nel **termine perentorio** (90 giorni da apertura procedura)**

Effetti della procedura nei confronti dei terzi



- **Azione revocatoria concorsuale**
- **Azione revocatoria ordinaria**



Giudiziale concorso dei creditori e cessione dei beni

Azione revocatoria concorsuale
(operazione compiute **entro l'anno**
anteriore all'apertura della procedura)




- Alienazione gratuita: nulla
- Alienazione onerosa: inefficace per frode presunta ove danneggi creditori, salvo che il terzo provi la sua buona fede

Azione revocatoria ordinaria
(Pauliana) (operazioni compiute
oltre un anno rispetto all'apertura della
procedura)



- *Eventus damni* (diminuzione del patrimonio del debitore)
- *Consilium fraudis* (consapevolezza sia da parte del debitore che del terzo)






Giudiziale concorso dei creditori e cessione dei beni

La procedura:
**accertamento del
passivo**



- Insinuazione dei crediti nel termine perentorio di 90 giorni a pena di decadenza
- Progetto di stato passivo
- Progetto di graduatoria (legge ipotecaria 16 marzo 1854)
- Sentenza



- Crediti documentati
- Tassa giudiziaria



Giudiziale concorso dei creditori e cessione dei beni

Progetto di graduatoria

A) PRIVILEGI GENERALI SU BENI MOBILI E IMMOBILI

- 1) Creditori di spese giudiziarie
- 2) Creditori di spese funerarie
- 3) Le persone di servizio (lavoratori dipendenti) e crediti delle imprese artigiane
- 4) Creditori per somministrazioni alimentari degli ultimi sei mesi
- 5) Pubblico erario per le imposizioni e tasse legittimamente imposte e non soddisfatte dal debitore entro l'annata e **mancato versamento dei contributi previdenziali (posposti a quelli del Pubblico erario)**
- 6) Credito dei professionisti per le prestazioni eseguite negli ultimi dodici mesi dall'apertura del concorso

B) PRIVILEGI SOPRA ALCUNI BENI MOBILI

C) PRIVILEGI SOPRA ALCUNI BENI IMMOBILI

D) LE IPOTECHE



Giudiziale concorso dei creditori e cessione dei beni

La procedura:
liquidazione dell'attivo



- **Pignoramento e inventario dei beni**
- **Vendita dei beni**
- **Distribuzione dell'attivo (piano di riparto)**
- **Chiusura della procedura**



Concordato preventivo e successivo alla cessione dei beni e al giudiziale concorso

- **Non determina lo spossessamento** del debitore
- Debitore **affiancato dal procuratore** del concordato
- Stessi presupposti del concorso dei creditori
- Presentazione domanda di concordato
- Decreto di apertura del concordato
- Adunanza dei creditori per deliberare sulla proposta del concordato
- Richiesta di **rinvio dell'adunanza allo scopo di migliorare** le condizioni di concordato
- Approvazione concordato: maggioranza numerica dei creditori insinuati che rappresentino almeno i due terzi dell'importo dei crediti (**doppia maggioranza**) ammessi alla votazione



La moratoria (Legge 47/2006 – Art. 114 - Stato di crisi temporanea)

- **Temporanea difficoltà** delle società ad adempiere proprie obbligazioni
- Comprovate **possibilità di risanare** l'impresa
- Durata moratoria **non superiore a due anni**
- Richiesta al Commissario della Legge congiuntamente di:
 - 1) controllo della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni a tutela degli interessi dei creditori,
 - 2) provvedimento di cui all'articolo 20 della Legge 15 novembre 1917 n. 17 (sospensione di ogni atto di cognizione e di esecuzione per il periodo stabilito)
- Il Commissario della Legge può fissare termini e condizioni per la realizzazione del piano di risanamento, per la **salvaguardia** dei diritti dei creditori sociali, del patrimonio economico-sociale dell'impresa
- Nomina del **controllore** della moratoria



ECONOMIC DEVELOPMENT
AGENCY
CHAMBER OF COMMERCE
Republic of San Marino
www.agency.sm



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Grazie per l'attenzione

FINE

Webinar 24 marzo
Relatore Dott.ssa Manuela Graziani